Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 16 aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 164.

Norme temporanee sul giudizio per decreto nei procedimenti per delitti di assenza dal servizio militare.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 132, di amnistia e condono per reati militari;
Visti gli articoli 382 e seguenti del Codice penale militare di pace;
Visti gli articoli 506 e seguenti del Codice di procedura penale;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per i delitti di assenza dal servizio punibili con pena detentiva, commessi fino a tutto il giorno precedente alla data del decreto Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 132, di amnistia e di indulto per reati militari ed ai quali è applicabile il beneficio del condono previsto dall'art. 5 del decreto stesso, il pubblico ministero, se ritiene fondata la denunzia, richiede al presidente del tribunale militare la condanna dell'imputato con decreto.

Il presidente, o il giudice relatore da lui delegato, se accoglie la richiesta del pubblico ministero, pronuncia la condanna con decreto; altrimenti restituisce gli atti al pubblico ministero, affinchè l'azione sia proseguita nei modi ordinari.

Contro il decreto di condanna può essere proposta opposizione dall'imputato, con la richiesta del dibattimento, entro sessanta giorni dalla notificazione.

Si applicano, in quanto non contrastanti con quelle del presente decreto, le disposizioni sul giudizio per decreto contenute nel Codice penale militare e nel Codice di procedura penale.

Art. 2.

I procedimenti per delitti di assenza dal servizio, per i quali è stato iniziato il giudizio avanti ai tribunali militari nel momento dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano a svolgersi in forma ordinaria.

Art. 3.

Agli effetti dell'applicazione del decreto Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 132, di amnistia e di indulto per reati militari, la liberazione provvisoria prevista dall'art. 593 del Codice di procedura penale può essere disposta dal pubblico ministero anche nei riguardi dei detenuti non condannati.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BROSIO — TOGLIATTI — DE COURTEN — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 133. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 165.

Proroga di efficacia delle norme sulla stampa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, che detta norme sulla disciplina della stampa;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, riguardante la cessazione dello stato di guerra ed il passaggio dallo stato di guerra a quello di pace;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, che detta norme sulla disciplina della stampa durante lo stato di guerra continuano ad avere effetto fino al 31 luglio 1946.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 137. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 marzo 1946.

Costituzione della Commissione per il trattamento di quiescenza agli impiegati dello Stato da destituirsi.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 183 lettera *D* del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi della destituzione degli impiegati civili e militari dello Stato siano tali da produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 gennaio 1916, n. 81, relativo alla costituzione della Commissione;

Vista la legge 5 gennaio 1939, n. 84, recante norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione per l'esame della esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati da destituirsi, è composta, per l'anno 1946, come appresso:

presidente: dott. Gioacchino Del Sera, presidente di sezione della Corte dei conti;

membri: dott. Pietro Baratono, consigliere di Stato; dott. Giovanni Brunelli, consigliere della Corte di cassazione del Regno; dott. Corrado Catenacci, prefetto del Regno, direttore generale degli Affari generali e del personale del Ministero dell'interno; dott. Francesco Pallottino, direttore capo divisione nel Ministero del tesoro;

segretario: dott. Giovanni Rivano, consigliere del Ministero del tesoro.

Art. 2.

In aggiunta ai membri di cui al precedente articolo vengono chiamati a far parte della Commissione suddetta, per l'anno 1946, gli ufficiali generali ed ammiragli appresso indicati, i quali interverranno, in luogo dei predetti due funzionari amministrativi, alle adunanze della Commissione stessa, quando questa debba pronunciarsi nei riguardi dei rispettivi personali militari:

il generale di divisione in servizio permanente effettivo Raffaele Pelligra ed il generale di brigata in servizio permanente effettivo Egisto Del Panta, per i militari del Regio esercito;

il contrammiraglio Giovanni Galati ed il tenente commissario Ottorino Canova, per i militari della Regia marina;

il generale di brigata Riccardo Conti ed il generale di brigata Luigi Fiorentino, per i militari della Regia guardia di finanza;

il generale di brigata aerea Alfredo Agnesi ed il generale di brigata aerea Enrico Grande, per i militari della Regia aeronautica.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro per il tesoro sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1946
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 334.

(1015)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1946.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Silius (Cagliari) e di Teulada (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del detto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il signor Pasqualino Piras fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Silius (Cagliari).

Il signor dott. Massimo Giua di Pietro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Teulada (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(964)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.

Nomina del sig. Flack Renzo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Norsa Gino, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Flack Renzo fu Federico;

Visto il relativo atto di procura in data 20 ottobre 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Flack Renzo fu Federico è nominato rappresentante del sig. Norsa Gino, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 29 marzo 1946

(997) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.

Nomina del sig. Pirovano Giulio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Sbarbaro Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Pirovano Giulio fu Ambrogio;

Visto il relativo atto di procura in data 12 settembre 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Pirovano Giulio fu Ambrogio è nominato rappresentante del sig. Sbarbaro Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 29 marzo 1946

(1000) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.

Nomina del sig. Sprela Germano a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Servi Alberto Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Sprela Germano di Attilio;

Visto il relativo atto di procura in data 3 ottobre 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il signor Sprela Germano di Attilio è nominato rappresentante del sig. Servi Alberto Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 29 marzo 1946

(1001) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.

Nomina del sig. Boati Eligio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Tedeschi Arnaldo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Boati Eligio;

Visto il relativo atto di procura in data 25 gennaio 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Boati Eligio fu Giovanni è nominato rappresentante del sig. Tedeschi Arnaldo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 29 marzo 1946

(1002) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.

Nomina del sig. Pedercini Giuseppe a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Tedeschi Arnaldo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Pedercini Giuseppe fu Giorgio;

Visto il relativo atto di procura in data 25 gennaio 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Pedercini Giuseppe fu Giorgio è nominato rappresentante del sig. Tedeschi Arnaldo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 29 marzo 1946

(1003) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1946.

Messa in liquidazione della società in accomandita « Manometro metallico », con sede in Milano, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 16 agosto 1945, con il quale la società in accomandita « Manometro metallico », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro;

Vista la relazione del sequestratario dalla quale risulta che la predetta società non è in grado di adempiere le obbligazioni attinenti al suo esercizio, e si rende, pertanto, necessaria la messa in liquidazione della medesima;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio successivo, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Decreta:

La società in accomandita « Manometro metallico », con sede in Milano, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il rag. Piero Conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(1016)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1946.

Nuovo elenco delle materie prime e dei prodotti industriali non alimentari soggetti al blocco.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il proprio decreto 13 dicembre 1945, concernente la denuncia ed il blocco dei prodotti industriali;

Considerata l'opportunità di modificare l'elenco di tali prodotti;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco delle materie prime e dei prodotti industriali (non alimentari) soggetti in tutto il territorio restituito all'amministrazione del Governo italiano, alla disciplina prevista dal decreto Ministeriale 13 dicembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 152 del 20 dicembre 1945, viene modificato come segue:

A) — *Prodotti sotto il controllo delle Autorità Alleate*:

1. — Legname in piedi nelle zone riservate ai Servizi Britannici.

B) — *Prodotti vincolati a favore del Ministero dell'industria e commercio*:

1. — Lamiere sottili (fino a 4 mm. di spessore): latta, lamierino magnetico.

2. — Rottami ferrosi.

3. — Olii di oliva al solvente con acidità superiore ai 30°.

4. — Oleine e paste di raffinazione da olii vegetali, morchie e fondami, limitatamente ai quantitativi prodotti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

5. — Carburo di calcio.

6. — Solventi: solfuro di carbonio, tetracloruro di carbonio e trielina.

C) — *Prodotti vincolati a favore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste*:

1. — Fertilizzanti chimici (semplici e composti).

2. — Anticrittogamici ed insetticidi impiegati in agricoltura (esclusi gli zolfi, il solfato di rame, gli arseniati, gli arseniti, gli ossicloruri e gli anticrittogamici rameici a titolo ridotto).

D) — *Prodotti controllati soggetti a particolare disciplina*:

1. — Combustibili fossili solidi (carboni esteri e nazionali; ligniti; coke da gas e metallurgico).

2. — Sanse esauste.

3. — Prodotti della distillazione del carbone fossile (gas per usi industriali; catrame greggio; olii leggeri dal gas e dal catrame; olii medi, pesanti ed antracenici; pece; naftalina; antracene).

4. — Prodotti petroliferi; combustibili; carburanti lubrificanti e solventi.

5. — Canapa greggia e semilavorati di canapa.

6. — Carta da giornali, bianca in rotoli o bobine.

7. — Pneumatici per auto e moto. Rottami di gomma.

8. — Cuoio suola e tomaie di pelle: limitatamente ai quantitativi già vincolati presso i produttori a disposizione del Ministero del commercio e dell'industria.

9. — Cementi (esclusi gli agglomerati cementizi); acciai in blumi, lingotti, billette e bidoni; acciai profilati di tutte le dimensioni; vergella e lamiere grosse (di spessore superiore a mm. 4); piombo in pani di prima fusione; alluminio di prima fusione: limitatamente all'aliquota della produzione di tali materiali destinata al soddisfacimento di inderogabili esigenze di Amministrazioni centrali ed Enti particolarmente interessati in opere di ricostruzione, secondo piani approvati dal Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 2.

I prodotti industriali (non alimentari) non compresi nell'art. 1 possono tuttavia essere bloccati dal Ministero dell'industria e del commercio, anche per singole partite, quando, per la loro scarsa disponibilità, se ne renda necessaria la distribuzione razionata.

Art. 3.

Le assegnazioni di prodotti già bloccati e divenuti di libero commercio per effetto del presente decreto, le quali siano state disposte prima della data della sua entrata in vigore, devono considerarsi valide ed essere soddisfatte, semprechè gli assegnatari provvedano al ritiro dei prodotti entro il termine di validità degli

ordinativi di consegna, ed in ogni caso non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1032)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1946.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto 18 luglio 1930, n. 1107, col quale fu approvato lo statuto dell'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria (U.N.I.), con sede legale a Milano;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, contenente disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e sostituzione in Commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio 12 maggio 1945, col quale l'ing. Tito Bianchi, fu nominato commissario straordinario delle sedi secondarie dell'U.N.I. site nel territorio allora restituito all'amministrazione del Governo Italiano;

Vista la disposizione 7 giugno 1945, del Governo Militare Alleato, con la quale l'ing. Luigi Greppi, fu nominato commissario temporaneo dell'U.N.I.;

Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario straordinario unico la gestione dell'Ente stesso;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Tito Bianchi è nominato commissario straordinario per provvedere alla temporanea gestione, amministrazione ed al riordinamento dell'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria.

Il commissario sostituisce gli organi centrali di amministrazione e vi esercita tutti i poteri che spettano al presidente, al Consiglio direttivo, al Comitato di presidenza ed alle Commissioni tecniche, ai sensi dello statuto sociale.

Art. 2.

L'ing. Luigi Greppi e l'ing. Aldo Gini, sono nominati vice commissari straordinari dell'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria, con il compito di coadiuvare il commissario straordinario nell'esercizio delle sue funzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1033)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 18, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale del 29 marzo 1946, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sotto elencati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi enunciate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 1° novembre 1926, n. 1953:

Ruggieri Vincenzo, residente nel comune di Castel di Sangro, distretto notarile di Sulmona, 19 luglio 1945;

Oxilia Giuseppe, residente nel comune di Savona, 31 ottobre 1945;

De Rossi Michele, residente nel comune di Cori, distretto notarile di Roma, 11 febbraio 1946;

Ventimiglia Rosario, residente nel comune di Gangi, distretto notarile di Termini Imerese, 16 febbraio 1946;

Sforza Lamberto, residente nel comune di Iesi, distretto notarile di Ancona, 21 marzo 1946;

Cantoni Valentino, residente nel comune di Udine, 1° aprile 1946;

Ajello Alfonso, residente nel comune di Napoli, 27 aprile 1946.

Roma, addì 10 aprile 1946

(1027) p. *Il Ministro*: MILLOZZA

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione dei bilanci e conti economici per l'esercizio 1944 del Banco di Sicilia e delle sue Sezioni speciali.

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 29 marzo 1946, sono stati approvati e resi esecutivi, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 166, i bilanci ed i conti profitti e perdite per l'esercizio 1944 del Banco di Sicilia e delle annesse Sezioni.

(1026)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 aprile 1946 - N. 85

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,35
Id. 3,50 % 1902	89,70
Id. 3 % lordo	80,50
Id. 5 % 1935	99,10
Redimibile 3,50 % 1934	86,30
Id. 5 % 1936	98,375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,575
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,525
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,525
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,45
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,925

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 60.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	269668	Asilo infantile di Capuzzo (Novara), amministrato dalla locale Congregazione di carità	17,50
Id.	200835	Merletti Metilde fu Vittorio, moglie di Berra Giuseppe, domiciliata a Torino	262,50
Id.	278588	Società operaia agricola di Stradella (Pavia)	105 —
Id.	419079	Locatelli Enrichetta detta Adele di Pietro, moglie di Inzaghi Vincenzo Achille detto Achille, dom. in Milano	238 —
Id.	797482	Facciotto Taurina fu Giuseppe, ved. Prato Enrico, dom. a Torino	3.850 —
Id.	354267	Conservatorio di Santa Maria degli Angeli e legati annessi in Putignano (Bari)	10,50
Id.	297914	Guillot Giuseppina fu Paolo, nubile, dom. in Torino	2.131,50
Id.	78446	Cappella sotto il titolo di San Marco, comune di Lemie (Torino)	231 —
Id.	540654	Goggia Luigi fu Lorenzo, dom. in Torino	70 —
Id.	433454	Ospedale San Giovanni di Dio e Sant'Isidoro di Giarre (Catania)	318,50
Id.	316644	Crespi Maria di Cesare, minore emancipata sotto la curatela del marito Baj Antonio fu Giovanni, dom. in Corsico (Milano)	31,50
Id.	789920	Meta Michele fu Federico, dom. a Pratola Peligna (Aquila)	752,50
Id.	757844	Congrega della Purificazione di Villaricca già Panecocoli (Napoli)	52,50
Id.	467628	Chiesa arcipretale del SS.mo Salvatore di Castelnuovo di Valle di Cecina (Pisa)	42 —
Id.	321702	Piccaluga Maria Rosa Natalina detta Natalina di Guglielmo, moglie di Rossi Ildebaldo, dom. in Milano	819 —
Id.	401361	Università commerciale « Luigi Bocconi » in Milano	14.000 —
Id.	521705	Cerza Anna fu Alessandro, moglie di Nisco Alfonso, dom. a San Giorgio la Montagna (Benevento)	374,50
Id.	263453	Conti Annita fu Giuseppe, moglie di Guicciardi Giuseppe, dom. in Sondrio	87,50
Id.	66263	Chiesa parrocchiale sotto il titolo di Santa Maria Maddalena, in Foglizzo (Aosta)	80,50
Id.	195141	Parrocchia dei Santi Maurizio e Domenico, in Ivrea (Torino)	31,50
Id.	473623	Beneficio parrocchiale di San Silverio, in Corzonera-Valprato (Torino)	10,50
Id.	273835	Molinari Antonia fu Luigi, moglie di Rebora Gio. Daniele, dom. in Milano	35 —
Id.	501751	Poli Caterina fu Alamanno, nubile, dom. in Firenzuola (Firenze)	210 —
Id.	426969	Collegio di Maria di Gesino, in Palermo	135 —
Id.	468455	Asilo infantile di Carnago (Como)	52,50

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	350627	Aymar Margherita fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Negro Maria ved. Aymar, dom. in Torino	70 —
Id.	343605	Chiesa parrocchiale di San Michele di Pers, in San Daniele (Udine)	21 —
Id.	488203	Chiesa di San Lorenzo, in Talmassous (Udine)	10,50
Id.	179438	Cappella di San Mauro, in Casoria (Napoli)	77 —
Id.	608027	Carnesecchi Coppini Argia di Achille, moglie di Quagliuolo Vittorio di Ferdinando, dom. in Napoli	1.575 —
Id.	675854	Reinaud Tommaso fu Battista, dom. a Crissolo (Cuneo)	175 —
Id.	165405	Comune di Volvera (Torino)	112 —
Id.	396413	Brandazzi Michelina fu Antonio, minore sotto la tutela di Ferrari Giovanni fu Michele, dom. in Cornovecchio (Milano)	59,50
Id.	174105	Ballor Giovanna Battistina fu Giuseppe, moglie di Giovanni Girandi, dom. in Torino	1,298,50
Id.	307043	Società di patronato per i liberati dal carcere del circondario di Biella (Novara)	210 —
Id.	98409	Coadiutoria d'ufficio nella parrocchia di San Francesco di Pavia, rappr. dall'investito pro tempore	483 —
Id.	347540	Parola Maria di Giuseppe, nubile, dom. a Legnano (Milano)	17,50

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 2 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(979)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio Emiliano per la ricostruzione delle opere di bonifica integrale, con sede in Bologna

Con decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo successivo, al registro n. 9 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 244, ferme restando le personalità giuridiche in ciascun Ente, è stato costituito un Consorzio generale per i Consorzi Cavamento Palata, Reno Samoggia, Grande Bonificazione Renana, in provincia di Bologna, il Consorzio dei bacini montani di Marano, in provincia di Modena, i Consorzi di bonifica Grande Bonificazione Ferrarese, 2° Circondario Polesine S. Giorgio, Bonifiche Argentane, Valle Isola e minori, e Forcello, in provincia di Ferrara, i Consorzi Scolo e Bonifiche, Bassa Pianura Ravennate e Bacini montani di Brisighella, in provincia di Ravenna, ed il Consorzio del bacino del torrente Uso, in provincia di Forlì, col compito di provvedere alla riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche e private di bonifica integrale, in quella parte del territorio dei consorzi aggregati nella quale si sono verificati danni e distruzioni in dipendenza della guerra. Il Consorzio generale ha assunto la denominazione « Consorzio Emiliano per la ricostruzione delle opere di bonifica integrale ».

(978)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.